

La Circolare per i clienti

31 maggio 2020

Anteprima

DURC: validità ordinaria per le richieste effettuate dal 16 aprile 2020	pag. 2
SGR: obblighi di segnalazione nel Mod. 770	pag. 2
Covid-19: infortunio e responsabilità del datore di lavoro	pag. 4
Le somme percepite da una società tra professionisti costituiscono reddito di impresa	pag. 4
Regime di realizzo controllato, l'AE chiarisce sull'applicazione	pag. 5
Inquadramento fiscale del lavoratore marittimo straniero fiscalmente residente in Italia	pag. 6
Ammissione al regime di adempimento collaborativo	pag. 7
Sospensione obblighi contributivi e contributi contrattuali: istruzioni operative	pag. 7
Inquadramento previdenziale lavoratori agricoli: chiarimenti INL	pag. 8
Credito d'imposta sulle imposte pagate da un consorzio di diritto estero	pag. 9

Adempimenti

La nuova IMU in scadenza il 16 giugno	pag. 11
---	---------

Guide operative

Decreto Rilancio: alcune novità in materia fiscale	pag. 15
--	---------

Scadenario

Scadenze dal 01/06/2020 al 15/06/2020	pag. 19
---	---------

FISCO

DURC: validità ordinaria per le richieste effettuate dal 16 aprile 2020

Soltanto i DURC in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e il **15 aprile 2020** conservano la loro **validità** fino al **15 giugno 2020**; alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari termini di validità.

La nuova indicazione segue le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio in materia, ovvero l'esclusione dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione del Decreto "Cura Italia", l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ([art. 81, c. 1, DL 34/2020](#); [art. 103, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020](#)). In ragione di tale modifica, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri (DM 30 gennaio 2015; DM 23 febbraio 2016).

Sempre in relazione alle richieste effettuate dal 16 aprile 2020, l'INPS ha, inoltre, precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, **non si considerano gli adempimenti e i versamenti previdenziali sospesi dalle disposizioni emergenziali vigenti**.

[art. 81 c. 1, DL 34/2020](#)

[art. 103 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020](#)

SGR: obblighi di segnalazione nel Mod. 770

Le Entrate sono ritornate a occuparsi delle modalità di adempimento degli **obblighi di segnalazione nel Mod. 770**, già oggetto della [Ris. AE 19 novembre 2014 n. 101/E](#), **previsti per le società di gestione del risparmio (SGR)**, nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l'intervento della SGR in qualità di sostituto d'imposta (art. 26-quinquies DPR 600/73). Le nuove indicazioni sono state fornite in sede di risposta a una consulenza giuridica ([Risp. AE 21 maggio 2020 n. 5](#)).

Il quesito posto dal contribuente riguarda la portata di un chiarimento contenuto nella [Ris. AE 19 novembre 2014 n. 101/E](#), secondo cui le SRG e gli intermediari sono tenuti a comunicare nel modello 770 i **"dati relativi all'operazione"** di cessione nonché al soggetto cedente, in caso di cessione delle quote o azioni dell'OICR avvenuta senza l'intervento della SGR, ovvero quando la SGR non viene coinvolta nell'operazione di cessione, se non al momento in cui la compravendita delle quote è già perfezionata. Si tratta delle ipotesi di **cessione di quote nominative** in cui la SGR interviene soltanto per **l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti** in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'[art. 2023 c.c.](#) ("trasferimento mediante girata") oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero. In tali casi la SGR non ha informazioni circa i dettagli della cessione (ad esempio corrispettivo pattuito, momento di perfezionamento, ecc.), e neppure intermedia il relativo pagamento.

A fronte della genericità dell'espressione "dati relativi all'operazione", l'istante chiede di conoscere:

- se le SGR, che non siano state formalmente incaricate da una delle parti contraenti di fungere da intermediario nelle operazioni di cessioni sopra descritte, debbano segnalare,

oltre ai dati identificativi del percipiente, anche le informazioni sulla cessione, di cui non hanno evidenza non essendo intervenute nell'operazione;

- se sono fatti salvi, e pertanto non saranno passibili di potenziali sanzioni, eventuali comportamenti che fossero stati posti in essere dalle SGR con riguardo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e degli intermediari già presentate che dovessero risultare difformi rispetto alla risposta fornita.

In riferimento alla compilazione del 770, le Entrate chiariscono che:

- ancorché **non sia stata applicata la ritenuta sui proventi**, la SGR o l'intermediario collocatore deve indicare nella sezione I del quadro SL del Modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, mentre nessun valore dovrà essere inserito nei campi 14, 15 e 16 dei righe da SL4 a SL7;
- per quanto concerne i **proventi corrisposti a soggetti non residenti**, i notai nonché gli intermediari professionali e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni, comunicano, altresì, i **redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta**, imputabili a soggetti non residenti ([art. 10 c. 2 D.Lgs. 461/97](#)). In generale, ai fini della comunicazione di tali redditi deve essere compilato il quadro SF del Modello 770, nel quale oltre ai dati identificativi del soggetto non residente deve essere indicato:
 - nel punto 13, il codice T che identifica i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici realizzati da soggetti non residenti ([art. 26-quinquies, c. 5, DPR n. 600/73](#) attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni);
 - nel punto 14, l'ammontare lordo dei proventi. In caso di cessione delle quote dell'OICR senza l'intervento dei sostituti d'imposta il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 2022 c.c., come precisato nella Ris. AE 19 novembre 2014 n. 101;
 - se nel punto 13 è stato indicato "il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell'OICR avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione".

Per quanto riguarda, infine, il regime sanzionatorio, le Entrate hanno chiarito che, in caso di mancata indicazione dei dati in oggetto, resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui [all'art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 471/97](#), con possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ([art. 13 D.Lgs. 472/97](#)).

[Risp. AE 21 maggio 2020 n. 5](#)

[Ris. AE 19 novembre 2014 n. 101/E](#)

[art. 10 c. 2 D.Lgs. 461/97](#)

[art. 26-quinquies, c. 5, DPR n. 600/73](#)

[art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 471/97](#)

[art. 13 D.Lgs. 472/97](#)

Covid-19: infortunio e responsabilità del datore di lavoro

L'INAIL ha fornito chiarimenti in merito alla **tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro**; in particolare, l'Istituto chiarisce che l'astensione dal lavoro a causa del contagio **non ha conseguenze** sull'accertamento degli eventuali profili di **responsabilità civile e penale del datore di lavoro** ([Circ. INAIL 20 maggio 2020 n. 22](#)).

Il documento integra quanto già riferito dalla [Circ. INAIL 3 aprile 2020 n. 13](#): l'Istituto fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio. L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa – con la conseguente astensione dal lavoro.

La Circolare precisa inoltre i criteri in base ai quali saranno ammessi a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus, chiarendo anche le condizioni per l'eventuale avvio dell'azione di regresso; a tal fine, l'Istituto precisa che, in **assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento** del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nel documento dell'INAIL viene evidenziato che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

[Circ. INAIL 20 maggio-2020 n. 22](#)

[Circ. INAIL 3 aprile 2020 n. 13](#)

Le somme percepite da una società tra professionisti costituiscono reddito di impresa

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle **società tra professionisti (S.T.P.)**, l'esercizio dell'attività professionale non assume alcuna rilevanza, risultando determinante il fatto di operare in **una veste giuridica societaria**. Da ciò discende che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni del TUIR, per cui il reddito complessivo da qualsiasi fonte provenga è considerato **reddito d'impresa** e non reddito di lavoro autonomo ([Risp. AE 20 maggio 2020 n. 136](#)).

L'AE ha fornito Risposta ad un interpello posto da una **struttura sanitaria privata**. L'istante chiedeva di sapere in quale ambito applicativo debbano essere ricondotte le prestazioni rese presso la sua struttura da medici che operano attraverso una Società tra Professionisti.

L'Agenzia ha ricordato che la Finanziaria 2007 ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della **riscossione accentrata dei compensi** dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private, le quali provvedono a:

- incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a river-sarlo contestualmente al medesimo;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il com-penso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

Le strutture sanitarie hanno l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.**

Va ricordato che la legislazione consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico quali società di persone, società di capitali e cooperative ([art. 10 c. 3 L. 183/2011](#)). Le S.T.P. costituite per l'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono **reddito d'impresa** in quanto non costituiscono un genere autonomo, **appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile** e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste (la prassi aveva già chiarito l'interpretazione con la [Risp. AE 27 dicembre 2018 n. 128](#)).

[Risp. AE 20 maggio-2020 n. 136](#)

[Risp. AE 27 dicembre 2018 n. 128](#)

[art. 10 c. 3 L. 183/2011](#)

Regime di realizzo controllato, l'AE chiarisce sull'applicazione

Non è possibile fruire del regime di "**realizzo controllato**" qualora la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale verrebbero ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, salva la neutralità degli incrementi operati in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario ([Risp. AE 20 maggio 2020 n. 135](#)).

L'AE, in risposta ad un interpello, ha ricordato che l'[art. 177 c. 2 TUIR](#) prevede che "*Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'[art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.](#) ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle **voci di patrimonio netto** formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*". La norma, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori, disciplina l'ipotesi di conferimento a "realizzo controllato", attraverso cui la società conferitaria acquisisce ovvero integra, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di diritto della società le cui partecipazioni sono conferite.

Tale disposizione **non delinea un regime di neutralità fiscale** delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. Il valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento viene determinato in base all'aumento di patrimonio netto contabile; ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

L'aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria per un ammontare **superiore al valore fiscalmente riconosciuto**, in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest'ultimo l'emersione di una **plusvalenza** pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria, riconducibile al conferimento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Applicando tale criterio può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (riconducibile al conferimento), risulti pari all'ultimo valore pari fiscale - presso il conferente - del-

la partecipazione conferita (c.d. "**neutralità indotta**"). Va detto che il regime di neutralità fiscale si riferisce peraltro alle sole operazioni produttive di plusvalenze, restando esclusi dall'ambito di applicazione della norma i conferimenti "**minusvalenti**". In mancanza nella norma di un riferimento alla determinazione delle minusvalenze, occorre rifarsi al principio generale.

Ai fini dell'applicazione della disposizione citata, occorre che, per effetto dei conferimenti eseguiti, la società conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata ovvero incrementi la percentuale di controllo, dovendo valutarsi tale requisito in capo alla società conferitaria. Il regime di "realizzo controllato" non è fruibile invece laddove la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale verrebbero ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, salva la neutralità degli incrementi operati in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario.

[art. 177 c. 2 TUIR](#)

[Risp. AE 20 maggio 2020-n. 135](#)

Inquadramento fiscale del lavoratore marittimo straniero fiscalmente residente in Italia

L'esclusione dalla tassazione in Italia dei **redditi corrisposti ai marittimi**, che lavorano su navi battenti bandiera estera **per più di 183 giorni** in un arco temporale di dodici mesi (anche a cavallo di due periodi d'imposta), si applica non soltanto ai **marittimi con nazionalità italiana**, bensì anche a tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano ([Risp. AE 20 maggio 2020 n. 134](#)).

L'istante che ha interpellato le Entrate, di nazionalità spagnola, intende trasferire la propria residenza in Italia, assumendo per il periodo d'imposta 2020 la residenza fiscale. Da soggetto fiscalmente residente in Italia, continuerà a svolgere l'attività di lavoratore marittimo alle dipendenze di una società americana, su una nave battente bandiera americana. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal relativo contratto che prevede lo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente, come marittimo, a bordo della citata nave per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, in relazione alla quale sono riconosciuti periodi di ferie, riposo e festività, distribuiti durante tutto il periodo di lavoro, per un totale di due mesi ogni due mesi di lavoro ininterrotti a bordo della suddetta nave.

È stato, quindi, chiesto quale sia il **trattamento fiscale** applicabile al reddito di lavoro percepito per la suddetta attività di lavoratore marittimo a partire dall'annualità 2020, nel caso in cui dovesse acquisire la residenza fiscale italiana.

L'Agenzia ha chiarito che l'ordinamento interno prevede che i redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana, che lavorano su navi battenti bandiera estera per più di 183 giorni in un arco temporale di dodici mesi (anche a cavallo di due periodi d'imposta), **non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese**, a prescindere dalla residenza dei medesimi marittimi e dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa, con il conseguente venir meno dell'obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente ([art. 5 L. 88/2001](#)). Nella fattispecie in esame, occorre stabilire se la locuzione utilizzata dal legislatore "lavoratori marittimi italiani" possa includere o meno nell'ambito applicativo della norma anche i redditi percepiti da cittadini stranieri. Al riguardo, chiariscono le Entrate, occorre interpretare la disciplina in questione alla luce del **principio di non discriminazione** sancito, tra l'altro, dalla Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni: l'istante, cittadino spagnolo, nel momento in cui divenisse fiscalmente residente nel nostro Paese non potrebbe essere discriminato rispetto agli italiani che si trovano nelle medesime condizioni giuridiche stabilite dalla legge. Di conseguenza, la locuzione "lavoratori marittimi italiani" deve essere riferita non soltanto ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche **a tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano**. Nel caso di specie, pertanto:

- il reddito corrisposto all'Istante a fronte dell'attività lavorativa svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, anche a cavallo di due periodi d'imposta su nave battente bandiera estera (nel caso in esame degli USA), dovrà essere escluso dalla base imponibile dell'anno o degli anni d'imposta di riferimento;
- dell'effettivo verificarsi dell'acquisizione della residenza fiscale in Italia a partire dal 2020, non sussisterà in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo in Italia per il reddito percepito in qualità di lavoratore marittimo.

[Risp. AE 20 maggio 2020-n. 134](#)
[art. 5 L. 88/2001](#)

Ammissione al regime di adempimento collaborativo

Per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti che conseguono un **volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro** sono ammessi al regime **dell'adempimento collaborativo** di cui agli [artt. 3-7 D.Lgs. 128/2015](#).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 11 maggio 2020 n. 120) il [Decreto 30 marzo 2020](#) che modifica l'ambito di operatività della cooperative compliance.

Il disposto di cui agli [artt. 3-7 D.Lgs. 128/2015](#) prevede che, per promuovere l'adozione di forme di **comunicazione e di cooperazione rafforzate** basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e per favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, viene istituito il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Si definisce inoltre che con un Decreto del MEF siano stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

[Decreto 30 marzo 2020 GU 11 maggio 2020 n. 120](#)
[D.Lgs. 128/2015](#)

Sospensione obblighi contributivi e contributi contrattuali: istruzioni operative

L'INPS ha chiarito come compilare in 3 casi tipizzati le dichiarazioni contributive Uniemens ai fini del versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, nell'attuale contesto, caratterizzato, da un lato, dalla sospensione degli adempimenti contributivi prevista dalle norme e, dall'altro, dal diffuso utilizzo di strumenti di integrazione salariale per riduzione o sospensione dell'attività produttiva (sovente anticipati dall'azienda al lavoratore e poi conguagliati con i versamenti verso l'Istituto).

I 3 casi individuati riguardano:

- azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali;

- azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell'Istituto e versamento dei contributi contrattuali;
- azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi.

1) Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali

Caso: l'azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.

Dichiarazione Uniemens: nell'elemento contribuzione sospesa l'azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l'importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà l'eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.

2) Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell'Istituto e versamento dei contributi contrattuali.

Caso: l'azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell'INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.

Dichiarazione Uniemens: nell'elemento contribuzione sospesa l'azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l'importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l'importo dei versamenti del mese. Laddove l'importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non risulterebbero obblighi di versamento.

3) Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi

Caso: l'azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.

Dichiarazione Uniemens: per i mesi oggetto di sospensione contributiva, nell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo; nell'elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nell'Uniemens in cui si riprendono gli obblighi contributivi, l'azienda continua a valorizzare, nell'elemento <CodAssociazione> dell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell'elemento <ImportoContributo> l'importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.

[Mess. INPS 11 maggio2020 n. 1946](#)

Inquadramento previdenziale lavoratori agricoli: chiarimenti INL

A seguito di quanto recentemente comunicato, l'INL fornisce ulteriori chiarimenti ai fini del corretto **inquadramento previdenziale dei lavoratori agricoli**, con particolare riferimento alle attività ([art. 6 L. 92/79](#)) che comportano l'iscrizione dei lavoratori addetti alla **contribuzione agricola unificata** ed agli effetti della riclassificazione dell'impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche.

L'INPS ([Circ. INPS 16 dicembre 2009 n. 126](#); [Circ. INPS 20 giugno 2019 n. 94](#)) ha già fornito chiarimenti in merito all'inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, e delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e, quindi, da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli.

Per il solo settore agricolo, l'accertamento della carenza dei requisiti necessari per la qualificazione dell'azienda come impresa agricola non è sufficiente, ma è necessario accertare, altresì, se la **prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività agricole** ([art. 6 L. 92/79](#)). Ciò che rileva è, infatti, l'attività in concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale.

In quest'ultimo caso, pertanto, **i lavoratori possono comunque mantenere l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo in funzione dell'attività cui sono stati addetti**, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già corrisposte o da corrispondere.

Diversamente se, a seguito della riqualificazione dell'azienda, si accerta che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientra tra quelle identificabili come agricole, si procede al:

- **disconoscimento** delle giornate di lavoro in agricoltura;
- conseguente **aggiornamento** della posizione assicurativa;
- **recupero delle indebite prestazioni**, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione).

In tali ultimi casi, i lavoratori possono richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASPI, con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

[Nota INL 8 maggio 2020 n. 23.](#)

[Circ. INPS 16 dicembre 2009 n. 126](#)

[art. 6 L. 92/79](#)

Credito d'imposta sulle imposte pagate da un consorzio di diritto estero

I principi contenuti nel Report OCSE del 1999 intitolato "The Application of the OECD Model Tax Convention to Paternship" rivelano che l'eventuale applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte (Stato X) e lo Stato di residenza dei soci dell'entità trasparente (Italia) risulta subordinata alla circostanza che quest'ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della società trasparente ([Risp. AE 8 maggio 2020 n. 127](#)).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta circa la fruizione del **credito d'imposta** in merito alle imposte pagate in uno Stato straniero da parte di **un consorzio di diritto estero** in forma di società semplice.

A questo proposito, occorre distinguere la tassazione riguardante i redditi imputati dal consorzio per trasparenza all'istante dalla tassazione delle prestazioni rese ad una società del Consorzio dalla tassazione delle prestazioni rese direttamente dalla società per il tramite del Consorzio. Con riferimento alla tassazione dei residuali redditi imputati dal Consorzio per trasparenza all'istante, l'Agenzia osserva quanto segue.

In via preliminare, i predetti redditi sono di *natura marginale*, dal momento che il Consorzio si limita a ribaltare le prestazioni ricevute, trattenendo la quota X per cento per la copertura dei costi amministrativi di funzionamento. La Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con lo stato estero in questione consente l'applicazione della stessa alle persone residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Per residente la Convenzione intende ogni persona che, in base alla legislazione di tale Stato, è **ivi assoggettata ad imposta in base alla residenza, domicilio o altro criterio di natura analogo**. La Convenzione non è, perciò, applicabile al Consorzio: tale entità è una persona ma non può essere considerata residente, in quanto è trasparente ai fini fiscali.

Tuttavia, i **benefici convenzionali** possono essere accordati al socio residente se, in base alla disciplina domestica, il reddito che egli ritrae dal consorzio è considerato reddito di un soggetto residente. Come emerge dai principi contenuti nel Report OCSE del 1999 intitolato "The Application of the OECD Model Tax Convention to Paternship" e come chiarito nel par. 2 del Commentario all'art. 1 del modello OCSE, l'eventuale applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte (Stato X) e lo Stato di residenza dei soci dell'entità trasparente (Italia) **risulta subordinata alla circostanza che quest'ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della società trasparente**.

Nel caso in esame si evidenzia che l'Italia, Stato di residenza del partecipante, considera le entità estere - sebbene trasparenti in base alla legislazione dello Stato di localizzazione - come se fossero opache. Ciò significa che i **redditi conseguiti dal Consorzio non soggiacciono alla potestà impositiva italiana** poiché la norma interna non riconosce alcun presupposto di tassazione.

Considerato che, ai fini fiscali, l'Italia non alloca al suo residente il reddito conseguito dal Consorzio, la Convenzione in esame non può essere invocata per i redditi conseguiti dal Consorzio con la conseguenza che lo Stato X può esercitare la sua pretesa impositiva sugli stessi in base alla normativa interna, tassando il socio per trasparenza.

[Risp. AE 08 maggio-2020 n. 127](#)

ADEMPIMENTI

La nuova IMU in scadenza il 16 giugno

È in scadenza il 16 giugno la prima **rata dell'acconto IMU**.

Con la Legge di Bilancio 2020 ([art. 1, comma 738 L. 160/2019](#)) è stata abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Inoltre è stata rimodulata la disciplina dell'IMU prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la "nuova IMU 2020" riunisca in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi.

Non sono state infatti toccate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'8,6 per mille.

Ambito oggettivo

L'IMU 2020 dovrà essere pagata dai proprietari di abitazioni o chi ne ha altri diritti di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.

Ambito oggettivo

La normativa prevede che l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale salvo che si tratti di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Modalità di pagamento

La nuova IMU 2020 potrà essere pagata in un'unica soluzione, con scadenza al 16 giugno 2020; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre.

In caso di pagamento in doppia soluzione, la legge di bilancio ha stabilito che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è **pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**.

Con la [Circ. DF 18 marzo 2020 n. 1/DF](#) il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso le prime risposte sulla disciplina della nuova IMU in particolare sulla modalità di pagamento dell'acconto IMU nei seguenti casi:

a) Immobile ceduto nel corso del 2019

In tal caso l'applicazione letterale del comma 762 della legge di bilancio porterebbe a dover versare l'acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo.

Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all'attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire **l'assenza del presupposto impositivo**.

Tale soluzione appare del resto in linea con il criterio adottato dal Legislatore a regime per il versamento dell'acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il "*versamento*

della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente".

b) Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020

Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, **tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente** come previsto a regime.

A questo proposito, il Ministero evidenzia nella circolare che, se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta **applicando le nuove aliquote pubblicate**.

c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.

La circolare chiarisce che:

- nel primo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020;
- nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019.

Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.

Determinazione della base imponibile

In caso di acquisto di un nuovo fabbricato dunque, per il calcolo dell'IMU deve essere innanzi tutto calcolata la base imponibile che è data dalla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei coefficienti previsti per legge che sono:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti, con decreto del MEF.

In caso di **locazione finanziaria**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

In alcuni casi la **base imponibile è ridotta del 50%**, precisamente:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Nuova IMU 2020: quanto si paga

La nuova IMU 2020 avrà un'aliquota base dell'8,6 per mille che potrà essere aumentata fino a un massimo di 2 punti (fino al 10,6 per mille, dunque).

Il pagamento va effettuato con modello F24, bollettino precompilato o attraverso il sistema pagoPA.

Decreto rilancio

Con il [DL n. 34/2020](#) (Decreto Rilancio), è stata introdotta l'esenzione IMU per gli alberghi e le altre strutture ricettive, tra le più colpite dall'emergenza sanitaria legata alla **diffusione del coronavirus**. In particolare sono esenti dall'IMU

- residence e campeggi
- ostelli della gioventù
- rifugi di montagna
- agriturismi
- villaggi turistici
- colonie marine e montagne
- affittacamere per brevi soggiorni
- case e appartamenti per vacanze
- bed & breakfast
- stabilimenti balneari marittimi lacuali e fluviali
- immobili degli stabilimenti termali

Per poter usufruire dell'agevolazione viene richiesto che i possessori degli immobili siano anche i gestori delle attività turistico-ricettive che si svolgono.

GUIDE OPERATIVE

Decreto Rilancio: alcune novità in materia fiscale

di Ada Ciaccia

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Rilancio ([DL 19 maggio 2020 n. 34](#)). Recante misure urgenti per imprese lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento complessivo di risorse in deficit pari a 55 miliardi di euro.

Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle principali misure in materia fiscale adottate che sono entrate in vigore il 19 maggio 2020, specificando che le stesse potranno subire delle variazioni in corso di conversione in legge del decreto.

IRAP

È stata prevista la **cancellazione della rata del saldo IRAP** relativa all'anno di imposta 2019 e da versare nel mese di giugno, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

Resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Pertanto deve essere versata l'eccedenza risultante tra quanto effettivamente dovuto in sede di redazione della dichiarazione IRAP 2020 e gli acconti 2020 versati a titolo di IRAP a giugno e a novembre 2019. Potranno dunque usufruire effettivamente di tale "sconto", solo coloro che abbiano avuto, nel corso del 2019, un **incremento** della produzione netta rispetto al 2018.

Sono espressamente esclusi dal beneficio ai seguenti soggetti:

1. intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria;
2. le imprese di assicurazione;
3. le amministrazioni pubbliche.

La disciplina prevede inoltre che viene abbuonato il versamento della prima rata di acconto nella misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti non tenuti agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto per i soggetti ISA.

Nel calcolo del saldo IRAP relativo all'anno 2020, tale acconto seppur non versato sarà scomputato dall'imposta dovuta.

IMU

Il decreto prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per gli alberghi, le pensioni, gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

PROROGHE

Il decreto ha prorogato al 16 settembre il termine per i versamenti di imposte e contributi già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio con i decreti "cura Italia" e "liquidità" estendendo tale sospensione anche per i pagamenti relativi agli avvisi bonari. Si tratta in particolare dei pagamenti scaduti tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto rilancio (18 maggio 2020).

I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 pertanto senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi” e si potrà optare per il versamento in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Slitta al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax e dell’obbligo del registratore telematico.

IVA Agevolata

Il decreto dispone, per tutto il 2020, che i beni e dispositivi medici e di protezione individuale (come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori degli stessi beni) siano venduti senza IVA, mentre dal 2021 verrà applicata l’aliquota del 5%.

Il decreto prevede inoltre una cancellazione definitiva delle cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

Superbonus 110%

Con il decreto è stata incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica e antisismica, con la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

Si tratta in particolare di una detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i seguenti lavori:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal [Regolamento delegato 811/2013/UE](#), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;

La detrazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'[art. 14 del citato DL 63/2013](#) (ad esempio l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.

Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono rispettare dei requisiti tecnici minimi, ossia dovranno consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e ove ciò non fosse possibile, il conseguimento almeno della classe energetica più alta.

La detrazione spetta:

1. ai condomini (quindi per gli interventi sulle parti condominiali);

2. sulle singole unità immobiliari delle persone fisiche al di là delle attività di impresa, arti e professioni;
3. agli IACP nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
4. alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La norma prevede espressamente che la detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sono stabiliti inoltre i seguenti limiti di spesa:

- per gli interventi di isolamento termico sulle superfici opache e verticali: euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi determinati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contribuente, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto** fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione **del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La possibilità di cedere il credito d'imposta riguarda i seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis c. 1 lett. a\) e b\), del testo TUIR](#);
- efficienza energetica di cui all'[art. 14 del DL 63/2013](#) compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'[art. 16 c. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013](#), compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[art. 1 c. 219 L. 160/2019](#) (bonus facciate);

- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'[art. 16-bis c. 1 lett. h\) TUIR](#) compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[art. 16 DL 63/2013](#), compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%.

Misure agevolative

Il decreto rilancio porta con sé una dote di oltre 6 miliardi destinata ai contributi a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato fino a 5 milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un calo di fatturato del 33%.

È stato rinnovato il **bonus autonomi** confermato a 600 euro per aprile e che salirà a 1000 euro a maggio.

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, viene istituito un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito è destinato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro ad eccezione delle strutture alberghiere a cui spetta indipendentemente dal volume di affari registrato.

Sono previsti inoltre incentivi per imprese, professionisti ed enti del terzo settore per l'adozione di misure per il contenimento e il contrasto della diffusione Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Infine viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione degli investimenti ammissibili al super **ammortamento 2019**, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

SCADENZARIO DAL 01/06/2020 AL 15/06/2020

Comunichiamo le scadenze previste ordinariamente dal calendario fiscale ma evidenziamo che alcune di esse sono state sospese/prorogate dal Decreto Legge "Cura Italia" del 16/03/2020 e dai successivi decreti legati all'emergenza Covid-19.

1 giugno Lunedì

- Soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare
- Versamento imposta sulle assicurazioni
- Estromissione immobili imprenditori individuali – opzione
- Comunicazione periodica liquidazioni IVA
- Enti ed associazioni – INTRA 12
- Operatori finanziari - comunicazione all'anagrafe tributaria
- Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro

3 giugno Mercoledì

- Ravvedimento operoso sprint – entro 14 giorni

15 giugno Lunedì

- Ravvedimento omessi versamenti - entro 90 giorni
- Registrazione documento riepilogativo fatture inferiori a € 300
- Adempimento fatturazione differita
- Versamento PREU
- Annotazione IVA enti non commerciali
- Annotazione dei corrispettivi delle associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro Trasmissione mod. 730/2020 presentati entro il 31 maggio 2020